

COMUNE DI  
SANT' ARSENIO  
(PROVINCIA DI SALERNO)

**REGOLAMENTO DI  
POLIZIA URBANA**



**2024**



## INDICE

### **TITOLO I** ***DISPOSIZIONI GENERALI***

ART. 1	FINALITA'
ART. 2	OGGETTO ED AMBITO
ART. 3	SERVIZIO DI POLIZIA URBANA
ART. 4	SISTEMA SANZIONATORIO
ART. 5	ORDINANZE ED ORDINI VERBALI
ART. 6	RICHIESTA E RILASCIO DI PERMESSI, AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI

### **TITOLO II** ***CONVIVENZA CIVILE***

ART. 7	CONVIVENZA, VIVIBILITÀ, DECORO
ART. 8	PREROGATIVE DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ART. 9	ATTI CONTRARI ALLA CIVILE CONVIVENZA
ART. 10	USO E MANOMISSIONE DI SEGNALI
ART. 11	COMPORAMENTI VIETATI
ART. 12	RUMORI E SCHIAMAZZI NEI LUOGHI DI RITROVO
ART. 13	RUMORI FASTIDIOSI
ART. 14	ORARI PER MUSICA E RUMORI IN ABITAZIONI O IN ALTRI LOCALI
ART. 15	ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE
ART. 16	USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO
ART. 17	EMISSIONI SONORE PRODOTTE DA VEICOLI A MOTORE
ART. 18	STRUMENTI MUSICALI
ART. 19	ACCATTONAGGIO

### **TITOLO III** ***TUTELA DELL'AMBIENTE CITTADINO***

ART. 20	PATRIMONIO PUBBLICO E ARREDO URBANO
ART. 21	AREE VERDI ATTREZZATE E MONUMENTI
ART. 22	PIAZZA DOMENICO PICA
ART. 23	RIFIUTI
ART. 24	CONTENITORI DEI RIFIUTI
ART. 25	PULIZIA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
ART. 26	DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE VEICOLI
ART. 27	EMISSIONI, ESALAZIONI ED IMMISSIONI
ART. 28	DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI E VOLANTINI
ART. 29	RECINZIONE E MANUTENZIONE TERRENI O FONDI AGRICOLI
ART. 30	ABBATTIMENTO E TAGLIO DI ALBERI

**TITOLO IV**  
***SICUREZZA URBANA***

ART. 31	ATTI CONTRARI ALLA SICUREZZA
ART. 32	GETTO DI COSE
ART. 33	ACCENSIONE DI FUOCHI
ART. 34	VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO PUBBLICO
ART. 35	NUMERAZIONE CIVICA E ABITABILITÀ
ART. 36	CONTRASSEGNI DEL COMUNE
ART. 37	MISURE A TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL DECORO DI PARTICOLARI LUOGHI IN CUI APPLICARE GLI ORDINI DI ALLONTANAMENTO ED I DIVIETI DI ACCESSO

**TITOLO V**  
***OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO***

ART. 38	DIVIETO DI OCCUPARE IL SUOLO
ART. 39	DIVIETI ED OBBLIGHI DERIVANTI DALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO
ART. 40	OCCUPAZIONI TEMPORANEE ED ECCEZIONALI
ART. 41	OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI
ART. 42	OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
ART. 43	OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI E DI MANUTENZIONE
ART. 44	OCCUPAZIONI CON ELEMENTI DI ARREDO
ART. 45	OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE
ART. 46	FESTONI , ADDOBBI, STRISCIONI E LUMINARIE
ART. 47	OCCUPAZIONI PER COMIZI, RACCOLTA DI FIRMEE INIZIATIVE SIMILI
ART. 48	OCCUPAZIONI E ORARIO DI CARICO E SCARICO MERCI
ART. 49	OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI
ART. 50	OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE
ART. 51	OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI
ART. 52	OCCUPAZIONE CON TAVOLI E SEDIE
ART. 53	OCCUPAZIONE E CAMPEGGIO LIBERO CON ROULOTTES
ART. 54	DEPOSITI ESTERNI
ART. 545	DEPOSITI IN PROPRIETÀ PRIVATA
ART. 56	INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI
ART. 57	RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA
ART. 58	OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA
ART. 59	DELIMITAZIONE D'AREA DI SOSTA PRIVATA

**TITOLO VI**  
***ANIMALI***

ART. 60                   DISPOSIZIONI E DIVIETI GENERALI  
ART. 61                   MALTRATTAMENTO DI ANIMALI  
ART. 62                   DISTURBO DA ANIMALI  
ART. 63                   IMBRATTAMENTO CAUSATO DA ANIMALI

**TITOLO VII**

***VARIE***

ART. 64                   AMMINISTRATORI DEGLI STABILI  
ART. 65                   ARTISTI DI STRADA  
ART. 66                   MANIFESTAZIONI DI CARNEVALE, HALLOWEEN O SIMILARI  
ART. 67                   ESPOSTI E MEDIAZIONI  
ART. 68                   TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI E ACCERTAMENTI  
                              SANITARI OBBLIGATORI

**TITOLO VIII**

***DISPOSIZIONI FINALI***

ART. 69                   RINVIO DINAMICO

# TITOLO I

## ***DISPOSIZIONI GENERALI***

### **ART. 1**

#### **FINALITÀ**

Il presente Regolamento di Polizia Urbana disciplina i comportamenti e le attività svolte sul territorio comunale che in qualsiasi modo influenzano la coesione sociale, la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini.

Le disposizioni del presente regolamento mirano a garantire la tranquillità sociale e la pacifica utilizzabilità dei beni comuni, nonché a tutelare la qualità della vita, dell'ambiente, il decoro urbano e la sicurezza urbana.

### **ART. 2**

#### **OGGETTO ED AMBITO**

Il regolamento di Polizia Urbana, per perseguire e garantire la tranquillità sociale e la pacifica utilizzabilità dei beni comuni, detta disposizioni in materia di sicurezza e qualità dell'ambiente urbano, di convivenza civile e pacifica, di pubblico decoro, di quiete pubblica e tranquillità delle persone, di occupazione di aree e spazi pubblici, di protezione e tutela degli animali nonché di salvaguardia del territorio.

Tali disposizioni, pur nella loro autonomia, sono integrative di leggi e regolamenti emessi dallo Stato o da altri enti competenti nelle specifiche materie.

Il Regolamento di Polizia Urbana ha validità per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, nell'ambito del territorio del Comune di Sant'Arsenio.

Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) La sicurezza urbana è un bene pubblico, garantito da una cultura che ritiene inviolabili i diritti e il benessere delle persone e la loro salute, il rispetto degli animali, l'integrità delle cose -pubbliche e private- e da norme che regolano i comportamenti e hanno la finalità di migliorare la qualità della vita, la convivenza civile e la coesione sociale. Sono inoltre oggetto di tutela, in quest'ambito, i diritti individuali, l'incolumità, la sicurezza delle persone, la libertà di accesso e la fruizione degli spazi pubblici.

b) La convivenza civile è definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere quietamente in un ambiente sano, sereno e bello. È garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò, comporta non solo la cura e il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di

tutte le proprie attività, anche collaborando con le Forze dell'Ordine preposte al suo mantenimento; anche al fine di promuovere il senso di proprietà pubblica di appartenenza alla comunità e il controllo sociale.

c) La quiete e la tranquillità delle persone sono il presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano e trovano tutela, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo.

d) Le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti, incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti.

e) Suolo e luoghi pubblici. In tal senso, ogni qualvolta nel presente Regolamento e nelle norme in genere che disciplinano la materia della polizia urbana, sono usate le espressioni "luogo pubblico" o "suolo pubblico", si vogliono con esse designare non soltanto le aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio pubblico, ma anche i luoghi ed il suolo di dominio privato soggetti a servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici e relativi spazi interpilastri, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade, le aree e spazi di uso pubblico di proprietà privata non cintata.

### **ART. 3**

#### **SERVIZIO DI POLIZIA URBANA**

Il Servizio di Polizia Urbana è diretto dal Comandante della Polizia Municipale o da un suo incaricato e viene attuato da tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale nonché dagli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.

Salvo quanto disposto dall' ART. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza del Comune destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla Legge, dai regolamenti o dalle ordinanze.

Gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale e in generale gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, possono assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. I predetti soggetti, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, a titolo esemplificativo, ai cortili, agli anditi, alle scale, ai corridoi delle soffitte e dei sotterranei delle case, officine, botteghe e stabilimenti, nonché ai laboratori, retrobotteghe e cantine annesse alle botteghe.

Chiunque non permetta l'accesso agli organi di vigilanza nei luoghi consentiti, fatta salva l'eventuale applicazione della legge penale per la commissione di reati,

oltre l'applicazione dell'ART. 10 TULPS è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria unica di una somma € 500,00.

#### **ART. 4 SISTEMA SANZIONATORIO**

Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, della Legge 48 del 180/4/2017.

Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme e nei modi previsti.

Le violazioni comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.

L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all' ART.18 della L.689/81 è il Comandante della Polizia Municipale.

I proventi delle sanzioni pecuniarie derivanti dalle violazioni del presente regolamento sono destinati al Comune.

Con deliberazione di Giunta Comunale possono essere aggiornate le sanzioni pecuniarie entro i limiti minimo e massimo stabiliti dall' articolo 7bis del D.Lgs 267/2000.

Il Pagamento della sanzione va indirizzato all'Ufficio Contravvenzioni del Comune con conto corrente indicato nel verbale entro 60 giorni. L'eventuale ricorso va indirizzato al Sindaco entro 30 giorni. La violazione va notificata entro il termine di 90 giorni.

Il trasgressore non è ammesso al pagamento delle sanzioni in via breve direttamente a mano dell'Agente accertatore, ad eccezione dei cittadini stranieri non residenti nel territorio italiano. In questi casi la copia del verbale di accertamento rilasciata al trasgressore vale come quietanza di pagamento.

Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività o un comportamento sia previsto il ripristino va fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente. Se non vi è urgenza l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento dalla sua notificazione.

Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini previsti si provvede d'ufficio all'esecuzione. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

La Giunta Comunale è competente all'aggiornamento dell'importo delle sanzioni.

Qualora la merce posta in vendita abusivamente sul suolo pubblico o area privata aperta al pubblico sia abbandonata dal trasgressore che si sia dato alla fuga al momento dell'accertamento o immediatamente prima del controllo, l'organo accertatore procede redigendo un verbale di rinvenimento ove inserisce un elenco

sintetico delle cose ritrovate, raggruppate secondo le tipologie indicate nell'articolo 69, primo comma. Le cose rinvenute saranno riposte in un contenitore e sull'etichetta inamovibile verrà posta la firma del personale che ha effettuato il ritrovamento nonché, in seguito alla registrazione, il numero del registro sequestri. Decorsi novanta giorni dal periodo iniziale di pubblicazione all'albo pretorio del verbale di sequestro senza alcuna richiesta di restituzione da parte di persona che si dichiara e dimostri di essere proprietario dei beni, il Comune provvede alla distruzione della merce o alla devoluzione in beneficenza dei prodotti utili a tale scopo, a favore di soggetti beneficiari individuati dal Settore Servizi Sociali. Qualora la persona si presenti a reclamare la proprietà dei beni e ne dimostri la titolarità, dal momento dell'avvenuta individuazione decorreranno i termini per l'avvio delle procedure sanzionatorie.

## **ART. 5 ORDINANZE ED ORDINI VERBALI**

Il Sindaco ed i Funzionari, nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni di carattere generale e di carattere particolare che si rendessero necessarie per l'applicazione di norme del presente Regolamento e in tutte le circostanze che si rendessero necessarie in materia di polizia urbana.

Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli **ordini verbali**, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale e di polizia giudiziaria.

La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da **€ 50,00 ad € 500,00** (p.m.r. € 100,00).

## **ART. 6 RICHIESTA E RILASCIO DI PERMESSI, AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI**

Le richieste e le comunicazioni sostitutive per ottenere autorizzazioni o compiere attività devono essere indirizzate ai preposti uffici comunali con domanda motivata, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti, nel rispetto delle leggi sul bollo.

Per decidere sulle istanze o verificare le dichiarazioni sostitutive, i dirigenti degli uffici comunali possono assumere informazioni e disporre accertamenti, anche attraverso la Polizia Municipale.

I titoli autorizzativi o le comunicazioni devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi o si compie una determinata attività, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Al fine di evitare l'uso improprio, non possono essere esibiti o utilizzati di titoli autorizzativi in fotocopia.

La violazione della presente disposizione comporta la sanzione amministrativa da **€ 25.00 a € 500.00** (p.m.r. € 50.00)

I titoli autorizzativi dovranno comunque essere esibiti agli agenti di Polizia Municipale che ne facciano richiesta.

In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'Ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

## TITOLO II

# ***CONVIVENZA CIVILE***

### **ART. 7**

#### **CONVIVENZA, VIVIBILITÀ, DECORO**

Il Comune di Sant'Arsenio adotta ogni misura preventiva e di controllo del territorio per tutelare la civile convivenza di tutti i cittadini e per assicurare la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, di tenere nei luoghi pubblici come nelle abitazioni private comportamenti tali da causare turbamento alla normale convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.

È fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.

Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € **50.00 a € 500,00** (p.m.r. €100.00).

### **ART. 8**

#### **PREROGATIVE DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Per comprovate ragioni di pubblica utilità strettamente legate alla tutela, fruizione e sicurezza della convivenza in ambiente urbano, l'autorità municipale potrà far collocare, a carattere temporaneo o permanente, impianti di pubblica illuminazione, tabelle varie, contenitori, elementi di arredo urbano e segnaletica stradale in adiacenza o nei muri esterni di edifici pubblici o privati.

La rimozione o il danneggiamento abusivo degli impianti installati, a norma del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da € **40,00 a € 500,00**. (p.m.r. € 80.00)

### **ART. 9**

#### **ATTI CONTRARI ALLA CIVILE CONVIVENZA**

Fermo restando l'applicazione di norme penali o di sanzioni amministrative più gravi, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo, esercitare la prostituzione e mostrarsi con abbigliamento e atteggiamento non rispondente ai canoni della pubblica decenza;

Nel frequentare luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti è fatto divieto di indossare indumenti o compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.

È vietato pronunciare in pubblico o in luoghi aperti al pubblico bestemmie o frasi offensive per il rispetto e la pietà altrui, abbandonarsi al turpiloquio, ad atti comunque offensivi della decenza e della morale.

Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € **25.00 a € 500,00** (p.m.r. €50.00).

Qualora le violazioni avvengano a meno di duecento metri da una scuola, durante l'orario di apertura della stessa o nell'approssimarsi dell'orario o dell'uscita degli alunni si applica una sanzione amministrativa da € **50.00 a € 500,00** (p.m.r. €100.00)

## **ART. 10 USO E MANOMISSIONE DI SEGNALI**

È vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere o danneggiare gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o la segnaletica. È vietato imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € **25.00 a € 500,00**. (p.m.r. €50.00)

## **ART. 11 COMPORAMENTI VIETATI**

A tutela della incolumità e della quiete pubblica e privata è vietato:

1. collocare oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, sui balconi, terrazzi, o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.
2. procedere l'innaffiamento o all'irroramento dei fiori o delle piante collocati sui balconi, sui terrazzi delle abitazioni private, procurando caduta di acqua, foglie ed altro sulla strada pubblica, sulle abitazioni sottostanti o sulle parti sottostanti del fabbricato;
3. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo o insudiciamento;
4. introdursi negli spazi Comunali dopo l'orario di chiusura;
5. utilizzare giochi destinati ai bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito dal buon senso.

Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € **25.00 a € 500,00**. (p.m.r. €50.00).

## **ART. 12**

### **RUMORI E SCHIAMAZZI NEI LUOGHI DI RITROVO**

I gestori dei locali pubblici e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili finalizzate a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo salvo specifica autorizzazione. La violazione delle presenti disposizioni determina la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€40,00 ad € 500,00**. (p.m.r. € 80.00). Se la violazione avviene tra la mezzanotte e le ore 7,00 del mattino ne consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€80,00 ad € 500,00**. (p.m.r. € 160.00).

L'amministrazione comunale, a seguito di violazione formalmente accertata può imporre di ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di reiterazione di fenomeni di disagio può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere il locale. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività.

## **ART. 13**

### **RUMORI FASTIDIOSI**

Nella piazza e nelle vie, sia di giorno sia di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso d'apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume nonché l'impiego di strumenti musicali anche improvvisati, l'uso di marmite non omologate su autoveicoli e motoveicoli. Di notte sono vietati gli schiamazzi. È particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 24,00 alle ore 07,00 (alle ore 09,00 dei giorni festivi). Dalla violazione del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€40,00 ad € 500,00**. (p.m.r. € 80.00)

Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della cessazione immediata dell'attività rumorosa.

## **ART. 14**

### **ORARI PER MUSICA E RUMORI IN ABITAZIONI O IN ALTRI LOCALI**

La diffusione sonora di musica da intrattenimento effettuata dai privati in abitazioni o loro pertinenze, dai circoli privati e dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, ecc...), nei limiti di pressione sonora previsti dalle norme vigenti, è consentita nelle seguenti fasce orarie: l'inizio della diffusione musicale non potrà avvenire prima delle ore

9,00, è vietata tra le ore 14,00 e le 17,00 e non potrà andare oltre le 24,00 del medesimo giorno, salvo deroga.

Nelle abitazioni, e in generale in tutti i locali pubblici o privati, le apparecchiature che producono rumore o vibrazioni devono utilizzarsi con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato. In particolare non possono usarsi prima delle ore 7.30 e dopo le ore 21,30 .

Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non arrecare in alcun modo disturbo ai vicini.

Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da **€ 50,00 a € 500,00**. (p.m.r. €100.00). In caso di reiterata violazione nell'arco di 30 giorni da parte dei gestori di pubblici esercizi la sanzione in misura ridotta sarà maggiorata del doppio ed alla terza violazione verranno inoltre avviate le procedure di sospensione dell'attività.

## **ART. 15**

### **ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE**

I macchinari industriali e similari (gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00 dei giorni feriali.

Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.

Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco.

La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 5 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da **€ 80,00 a € 500,00** (p.m.r. € 160,00) ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore. Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti statali.

## **ART. 16 USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO**

Fatto salvo quanto disposto dalle leggi in materia i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile.

Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da **€80,00 a € 500,00** (p.m.r. € 160,00) ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo acustico.

## **ART. 17 EMISSIONI SONORE PRODOTTE DA VEICOLI A MOTORE**

Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 155 del Codice della strada, nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.

La violazione comporta una sanzione amministrativa da **€ 25,00 a € 500,00** (p.m.r. € 50,00) ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il comportamento.

## **ART. 18 STRUMENTI MUSICALI**

Chiunque utilizza, nella propria abitazione, strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Negli spazi ed aree pubbliche, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 8,00, salvo nel caso in cui sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività giochi rumorosi, cantare o urlare, salvo nel caso in cui sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

Le violazioni comportano una sanzione amministrativa da **€ 40,00 a € 500,00** (p.m.r. €80.00) ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

## **ART. 19 ACCATTONAGGIO**

È vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo utilizzando lo strumento dell'accattonaggio in forma petulante e molesta.

Concretizza accattonaggio la richiesta di soldi suscitando la pietà dei passanti mostrando neonati e bambini molto piccoli ovvero esibendo o simulano malformazioni e menomazioni.

L'accattonaggio è vietato in tutto il territorio comunale ed in particolare presso le intersezioni stradali, all'interno o in prossimità dell'area mercato durante lo svolgimento del mercato settimanale, nelle aree prospicienti le stazioni ferroviarie presenti sul territorio, davanti e in prossimità delle chiese e davanti ed in prossimità del cimitero.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da **€ 25,00 a € 500,00** (p.m.r. €50.00), l'obbligo di cessare l'attività e la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività.

## TITOLO III

### ***TUTELA DELL'AMBIENTE CITTADINO***

#### **ART.20**

#### **PATRIMONIO PUBBLICO E ARREDO URBANO**

Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici e quanto previsto da leggi statali e regionali è vietato danneggiare i beni appartenenti al patrimonio pubblico ed all'arredo urbano ed in particolare:

- modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli della segnaletica stradale;
- manomettere, imbrattare o fare uso improprio di panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, segnaletica stradale, cartelli di indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico o di sosta ed ogni collocata sul territorio per fini pubblici;
- modificare la collocazione degli elementi di arredo urbano e dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente;
- collocare direttamente o indirettamente volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi pubblicitari e non pubblicitari su pali dell'illuminazione pubblica, alberi e qualunque altro elemento di arredo urbano o segnaletica stradale.

È vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.

L'amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.

È comunque proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.

Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (p.m.r. €100.00)

Sono fatte salve le disposizioni di cui al Codice della Strada.

#### **ART. 21**

#### **AREE VERDI ATTREZZATE E MONUMENTI**

L'utilizzo delle aree a verde attrezzate è consentito esclusivamente negli orari compresi tra le 8.00 e le 24.00, salvo specifica indicazione per ciascun sito.

All'interno è vietato:

- spostare, danneggiare, imbrattare o deturpare le attrezzature (giochi, giostre, ecc.), i cartelli e l'arredo urbano;
- camminare sugli spazi erbosi;

- cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, fiori, alberi, arbusti e siepi;
- rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante;
- utilizzare in qualsiasi modo o per qualsivoglia ragione attrezzature e impianti destinati al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito dal buon senso;
- trattenersi od introdursi all'interno dopo l'orario di chiusura;
- guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine e appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
- introdurre qualsiasi veicolo, ciclomotori e motocicli, anche se spinti a mano;
- creare disturbo, schiamazzi e disagio alle abitazioni limitrofe;
- bere alcolici;
- introdurre animali che non siano tenuti al guinzaglio, e senza la museruola quando dovuta;
- salire sulle piante ed appendere ed affiggere qualsiasi cosa;
- gettare i rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

La violazione delle sopra evidenziate norme comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da **€ 25,00 ad € 500,00** (p.m.r. €50.00).

Chiunque deturpa, imbratta o deteriora qualsiasi monumento civile o religioso presente sul territorio comunale, ivi comprese le targhe celebrative, è punito con la sanzione amministrativa da **€ 80.00 e € 500,00** (p.m.r. € 160.00)

## **ART. 22 PIAZZA DOMENICO PICA**

La Piazza Domenico Pica è il principale punto di aggregazione sociale del territorio di Sant'Arsenio. La superficie della piazza è area pedonale.

Nell'area della Piazza può svolgersi, previa autorizzazione, qualsiasi tipologia di eventi e manifestazioni. Non possono essere autorizzate, sull'area pedonale, manifestazioni che siano in chiaro contrasto con la morale, il buon costume e ordine pubblico o che possano arrecare disagio o pregiudizio alla collettività.

Sull'area pedonale è assolutamente vietato accedere con qualsiasi genere di veicoli. Per comprovate esigenze logistiche o di ordine pubblico può derogarsi a tale divieto previo nullaosta del Comando di Polizia Municipale. La violazione di tale divieto comporta la sanzione amministrativa da **€ 50,00 a 500,00** (p.m.r.€ 100.00).

È vietato guastare o smuovere le panchine, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone. È vietato gettare rifiuti o altro nelle fioriere o nelle fossette degli alberi o nelle aiuole. È assolutamente vietato giocare a pallone. La

violazione delle presenti disposizioni comporta la sanzione amministrativa da € **25.00** a **500.00** (p.m.r. €50.00).

Chiunque deturpa, imbratta o deteriora le mura che affacciano sulla piazza è punito con la sanzione amministrativa da € **50.00** e € **500,00** (p.m.r. € 100.00)

## **ART. 23**

### **RIFIUTI**

1. L'autorità comunale determina, con proprio regolamento e propri provvedimenti il metodo di raccolta, la localizzazione dei siti di raccolta, gli orari di conferimento dei rifiuti, i giorni di conferimento dei rifiuti mediante raccolta differenziata, le modalità di conferimento di beni durevoli, di imballaggi e di rifiuti speciali.
2. È fatto divieto a chiunque non risieda o non abbia sede legale nel territorio comunale di abbandonare o depositare qualsivoglia tipologia di rifiuti urbani. La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 50,00 a 500,00** (p.m.r. € 100,00). Qualora la violazione avvenga con il deposito di quantità di rifiuti superiori ad un volume di 0,125 metri cubi si applica la **sanzione unica di € 250,00**.
3. È vietato depositare rifiuti urbani fuori dagli orari stabiliti ed in luoghi in cui non è previsto il deposito degli stessi.
4. Chiunque violi le disposizioni in materia di raccolta differenziata di rifiuti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 50,00 a 500,00** (p.m.r. € 100,00).
5. Qualora la violazione delle disposizioni in materia di raccolta differenziata avvenga con il deposito di quantità di rifiuti superiori ai 5 kg si applica la **sanzione unica di € 250,00**.
6. La reiterazione della violazione delle disposizioni in materia di raccolta differenziata di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo comporta l'applicazione della **sanzione unica di € 200,00**.
7. La reiterazione della violazione delle disposizioni in materia di raccolta differenziata di cui al comma 2 lettera b) del presente articolo comporta l'applicazione della **sanzione unica di € 500,00**.
8. È vietato gettare o disperdere sulla strada e sulle aree pubbliche carte, bottiglie, lattine, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro genere di rifiuto anche se di volume contenuto. La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 25,00 a 500,00** (p.m.r. € 50,00).
9. È fatto divieto di depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali incandescenti o determinarne l'incendio. Se il fatto non costituisce reato o

violazione amministrativa più grave, chiunque viola la presente disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma **da € 50,00 a 500,00** (p.m.r. € 100,00).

10. Non possono essere depositati sul territorio comunale o nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazione artigianali o industriali. È vietato depositare sul territorio comunale o all'interno dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, materiale proveniente dalle operazioni di giardinaggio (erba, rami, foglie ed altro). È vietato abbandonare sul territorio comunale o depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, materiali di risulta provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite direttamente alle discariche autorizzate a cura di chi esegue i lavori, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione. Se il fatto non costituisce reato chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alla **sanzione pecuniaria unica di € 250,00**.
11. È vietato l'abbandono o il deposito di rifiuti ingombranti (come mobili, serramenti, infissi di qualunque materiale, arredi domestici, ecc.) e beni durevoli dismessi (come frigoriferi, apparecchi domestici e congelatori, televisori, computer e parti di essi, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, forni o cucine ecc.) presso i cassonetti dei rifiuti solidi urbani e sul territorio comunale. Gli stessi devono essere conferiti previa prenotazione presso l'apposito centro di raccolta differenziata. Le violazioni alla presente disposizione sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria unica di € 500,00 per ogni bene durevole o ingombrante depositato abusivamente. Ai trasgressori è imposto l'obbligo di rimuovere quanto depositato di e conferirlo presso il sito comunale di raccolta o altro sito autorizzato, e di esibire prova dell'avvenuto conferimento entro 30 giorni alla Polizia Municipale, pena la denuncia all'Autorità Giudiziaria.
12. Chiunque deposita sul territorio comunale, materiali non pericolosi, ma per le modalità di deposito, per le condizioni temporali e per il luogo in cui vengono depositati possano rappresentare pericolo per la collettività è soggetto alla **sanzione pecuniaria unica pari a € 500,00**.
13. Chiunque, con veicoli, oggetti o cose ostruisce e rende difficoltosa la rimozione dei rifiuti da parte degli operatori addetti al servizio, è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma **da € 25,00 a 500,00** (p.m.r. € 50,00). È fatta salva la contestuale applicazione di norme del Codice della strada. Sono fatte salve tutte le violazioni di maggiore gravità punibili con le sanzioni previste da Leggi e regolamenti.
14. È vietato esporre sulla pubblica via i bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti al di fuori degli orari consentiti. La mancata osservanza di questa disposizione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma **da € 25,00 a 500,00** (p.m.r. € 50,00).

## CONTENITORI DEI RIFIUTI

Fatto salvo quanto previsto per la disciplina dei servizi di ritiro, raccolta e smaltimento dei rifiuti, è vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i contenitori dei rifiuti urbani anche se differenziati. I contenitori, che devono essere ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici e dei pubblici esercizi o negozi sulle vie in cui è effettuato il servizio di ritiro dei rifiuti stessi, esclusivamente nel giorno e nella fascia oraria indicata.

È fatto divieto di deposito di sostanze che in qualsiasi modo possano determinare danni al contenitore dei rifiuti.

È fatto divieto di spostare o manomettere i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da **€ 50,00 ad € 500,00** (p.m.r.€ 100.00).

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

### ART. 25

#### PULIZIA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre acqua o qualsiasi materia liquida o solida sulla pubblica strada o sulle aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi privati soggetti a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei nonché in cortili, vicoli od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone. Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza. Le violazioni delle presenti disposizioni comportano una sanzione amministrativa da **€ 50,00 a € 500,00** (p.m.r. € 100.00)
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti qualsiasi attività utilizzando strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla pulizia del suolo occupato durante e dopo l'utilizzo. Chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali che si affaccino sulla pubblica strada o ai quali si accede dalla pubblica via, ha l'obbligo di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato depositare i rifiuti sulla pubblica strada. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che, all'orario di chiusura dell'esercizio

l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita. Hanno altresì l'obbligo di mettere a disposizione della propria clientela adeguati contenitori per la raccolta differenziata e ceneriere nelle immediate adiacenze dell'ingresso dei propri esercizi. Le violazioni delle presenti disposizioni comportano una sanzione amministrativa da **€ 50,00 a € 500,00** (p.m.r. € 100.00).

3. I concessionari di spazi nell'area mercato, anche se spuntisti occasionali, devono provvedere alla rimozione di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività e di conferirli o depositarli secondo le modalità e la disciplina prevista dal Comune in materia di rifiuti differenziati. La violazione della presente disposizione comporta una sanzione amministrativa da **€ 80,00 a € 500,00** (p.m.r. € 160.00) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
4. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia. La violazione comporta una sanzione amministrativa da **€ 50,00 a € 500,00** (p.m.r. € 100.00) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
5. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizio alla sicurezza di persone e cose. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza ed incubati nelle canalizzazioni esistenti. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti, informando tempestivamente il comando di Polizia Municipale. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori nel rispetto del presente comma. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolare pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti. La violazione di una delle

disposizioni del presente comma comporta una sanzione amministrativa da € **25,00 a € 500,00** (p.m.r. € 50,00) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **ART. 26**

### **DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE VEICOLI**

È proibito nei luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in genere, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle determinate da forza maggiore, e qualsiasi tipo d'attività artigianale in genere.

È vietato compiere operazioni di lavaggio presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico, lungo corsi d'acqua, canali e fossati.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € **50,00 a € 500,00** (p.m.r. € 100,00).

Oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata pulizia del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

## **ART. 27**

### **EMISSIONI, ESALAZIONI ED IMMISSIONI**

Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e di d'igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti. È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

È vietato ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati e dei canali, nonché versarvi solidi o liquidi senza autorizzazione.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € **50,00 a € 500,00** (p.m.r. € 100,00)

## **ART. 28**

### **VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO**

Fatte salve le norme contenute in leggi statali sulla pubblicità o per particolari attività che richiedano specifiche autorizzazioni, sul territorio comunale, è consentito, nelle forme non vietate, distribuire per la libera acquisizione qualsiasi oggetto,

giornale,volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia e decoro del suolo o disturbo alla circolazione.

Il volantaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche.

È vietata la distribuzione ai conducenti di veicoli nelle rotatorie ed in ogni situazione in cui si provoca il rallentamento del traffico.

È vietata la distribuzione su veicoli in sosta.

È vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, quando i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile il cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore.

È vietato abbandonare manifesti e volantini sul suolo pubblico.

Le ditte di Onoranze Funebri, nonché chiunque stampi, commercializzi o affigga manifesti funebri, hanno l'obbligo di affiggere eventuali manifesti funebri esclusivamente negli spazi consentiti.

Per la violazione di cui al presente articolo la sanzione amministrativa pecuniaria va irrogata al soggetto incaricato della distribuzione (persona fisica o giuridica), nonché al committente del messaggio pubblicitario o comunicativo.

Alla violazione del presente disposto consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della sospensione dell'attività.

La violazione del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 ad € 500,00** (p.m.r.€ 50.00).

## **ART. 29**

### **RECINZIONE E MANUTENZIONE TERRENI O FONDI AGRICOLI**

I proprietari di terreni o fondi agricoli coltivati o non coltivati, di aree urbane incolte o abbandonate, di aree artigianali o industriali dismesse, nonché i proprietari ed i responsabili dei cantieri edili, nonché i proprietari di aree recanti depositi temporanei permanenti all'aperto di qualsiasi materiale hanno l'obbligo di provvedere alla loro periodica pulizia mediante lavorazione del terreno e taglio di rovi, spine e arbusti spontanei, sfalcio delle erbe infestanti, adottando adeguate misure affinché le suddette aree non ospitino nidi e tane di animali infestanti. Hanno l'obbligo di provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali

Essi hanno altresì l'obbligo di tenere sempre sgombri i suoli da detriti ed immondizie o da qualsiasi tipo di rifiuti.

Al fine di assicurare la sicurezza nella circolazione presso curve od intersezioni stradali i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione.

Le siepi e la vegetazione delle proprietà private non dovranno in alcun modo nascondere la segnaletica stradale ed impedirne la leggibilità. Spetta ai proprietari, locatari ed ai titolari di altri diritti reali provvedere a liberare la segnaletica stradale dagli eventuali impedimenti.

I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogniqualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quanto altro sia caduto sulla sede stradale per eventi meteorologici o per qualunque altra causa.

I proprietari terrieri devono provvedere ad una idonea sorveglianza e custodia dei fondi al fine di evitare che le aree diventino depositi di rifiuti di varia natura anche pericolosi.

Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati.

È vietato utilizzare i cortili ed i giardini per l'accatastamento di vecchie masserizie o qualsiasi altro tipo di materiale che pregiudichi il decoro dell'abitato o possa rappresentare fonte di pericolo

I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinatamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 (p.m.r. € 160.00)

La sanzione è applicata previa diffida a provvedere entro un congruo periodo di tempo stabilito dall'Autorità Comunale.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al Codice della Strada.

### **ART. 30 ABBATTIMENTO E TAGLIO DI ALBERI**

Per l'abbattimento o il taglio di alberi d'alto fusto in aree urbane è obbligatorio chiedere apposita autorizzazione scritta da parte dell'ufficio tecnico del Comune.

Chiunque danneggi o abbatta alberi d'alto fusto senza autorizzazione è soggetto a una sanzione pecuniaria **da € 80,00 a € 500,00** (p.m.r. € 160.00) per ogni albero abbattuto.

## TITOLO IV

### ***SICUREZZA URBANA***

#### ART. 31

#### ATTI CONTRARI ALLA SICUREZZA

Salvo quanto previsto dalle leggi e dal Codice della strada, è vietato tenere qualsiasi comportamento che costituisca pericolo per la propria ed altrui incolumità. In particolare è vietato:

- a)* effettuare, fuori dai luoghi pubblici a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose per l'incolumità delle persone e delle cose;
- b)* sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese quando ciò costituisca intralcio o pericolo;
- c)* immergersi nelle fontane pubbliche o farne un uso improprio;
- d)* in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi, sugli alberi, cancelli, recinzioni, paline, transenne e sui pali della pubblica illuminazione;
- e)* collocare o esporre anche temporaneamente in aree pubbliche o di pubblico passaggio oggetti taglienti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità senza adottare le relative cautele;
- f)* incatenare o fissare alla segnaletica ed agli impianti stradali o di arredo urbano in genere, velocipedi, ciclomotori, motocicli, veicoli a braccia e simili laddove creino intralcio; si provvederà, in assenza del proprietario del mezzo, alla rimozione del veicolo, forzando gli eventuali sistemi di sicurezza usati. In caso di mancato recupero del veicolo, da parte dell'avente diritto, si applicheranno le norme vigenti sui veicoli abbandonati o rifiuti;
- g)* lanciare generi alimentari, schiuma o materiali vari in grado comunque di arrecare danno ai beni del patrimonio comune o di offendere la persona, sporcarne gli abiti o recare danni a beni di sua disponibilità;
- h)* tenere aperti e funzionanti pozzi, cisterne o fossi le cui bocche o sponde non siano munite di idonea recinzione di chiusura o sistemi comunque idonei a impedire che vi cadano persone, animali e oggetti in genere;
- i)* sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone;
- j)* usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso;
- k)* recare guasti alle lampade della pubblica illuminazione o danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile;

La violazione dei precetti indicati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € **80,00** ad € **500,00** (p.m.r. € 160.00)

## **ART. 32**

### **GETTO DI COSE**

È vietato lanciare pietre o altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

È proibito gettare da ponteggi di lavoro e dall'interno di fabbricati e stabili materiali di demolizione o disperdere polvere che possa arrecare molestia o altro, senza l'adozione di idonee cautele.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € **50,00** ad € **500,00** (p.m.r. € 100.00).

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

## **ART. 33**

### **ACCENSIONE DI FUOCHI**

In tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato è consentita l'accensione di fuochi in agricoltura per motivi fitosanitari previsti dalla vigente normativa secondo le specifiche disposizioni emanate e, comunque mantenendo una distanza di 100 metri dai fabbricati e dalle strade pubbliche in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio.

È vietato accendere fuochi liberi e bruciare sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

È, altresì, consentita l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze, sempre che ciò non arrechi eccessiva molestia alle persone e vengano rispettate le norme sulla sicurezza e per la pubblica incolumità.

L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche senza autorizzazione. È consentito sulle aree private, purché non si rechi molestia ad altre persone.

Se per qualsiasi causa, anche naturale, le accensioni consentite dovessero produrre fumo in quantità eccessiva, è fatto obbligo di spegnerle.

Nelle zone agricole è consentita l'accensione di fuochi per l'incenerimento dei residui di potatura delle piante, stoppie, erba secca, a condizione che rientrino nella normale attività agricola, che siano in piccoli accumuli e che ciò non provochi fumi molesti, danni, e pericoli al vicinato, in particolare se in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, sempre nel rispetto delle norme imposte dal Testo Unico leggi di Pubblica Sicurezza.

È di fatto vietato accendere fuochi in periodi di siccità.

Il fuoco deve essere sorvegliato per impedire la dispersione della brace e delle scintille ed è fatto obbligo di spegnerlo prima di abbandonarlo.

Salvo quanto previsto da leggi penali in materia, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da € **80,00 a 500,00** (p.m.r. € 160.00).

È fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, far esplodere petardi, gettare oggetti accesi in luoghi pubblici o privati o non adibiti allo scopo o non autorizzati.

È vietato ammassare materiale da imballaggio di carta straccia e simili, idonei alla facile combustione. La violazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € **50,00 ad € 500,00** (p.m.r. € 160.00).

### **ART. 34 VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO PUBBLICO.**

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato: gettare cose od oggetti dalle vetture; salire o scendere quando la vettura è in moto, cantare, suonare, schiamazzare e disturbare in ogni altro modo.

Il personale di servizio sugli autobus non deve effettuare le fermate non previste e deve tenere un contegno corretto verso i passeggeri.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € **25,00 ad € 500,00** (p.m.r. € 50.00).

### **ART. 35 NUMERAZIONE CIVICA E ABITABILITÀ**

1. Il proprietario di fabbricato di qualsiasi genere, a costruzione ultimata e comunque prima che nel fabbricato stesso possano essere immesse persone deve presentare al Comune domanda per ottenere l'indicazione del numero civico e l'autorizzazione all'apposizione delle relative targhette. La violazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € **25,00 ad € 500,00** (p.m.r. € 50.00).
2. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia ritenuta la necessità dall'Autorità comunale. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di

gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nell'apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione. La violazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da **€ 25,00 ad € 500,00** (p.m.r. € 50.00).

### **ART. 36 CONTRASSEGNI DEL COMUNE**

È vietato usare lo stemma del Comune nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione comunale e previo accordo con la stessa.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da **€ 80,00 ad € 500,00** (p.m.r. € 160.00)

### **ART. 37 MISURE A TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL DECORO DI PARTICOLARI LUOGHI IN CUI APPLICARE GLI ORDINI DI ALLONTANAMENTO ED I DIVIETI DI ACCESSO**

Le aree urbane individuate nella città di Sant'Arsenio su cui insistono plessi scolastici, musei, aree e parchi archeologici, monumenti, altri istituti e luoghi di cultura, luoghi interessati da consistenti flussi turistici, aree adibite a verde pubblico, nelle quali opera la disciplina dell'ordine di allontanamento e divieto di accesso di cui al combinato disposto degli ART. 9 e 10 della legge n. 48/2017, sono:

- Municipio Comunale;
- Piazza Domenico Pica;
- Ville Comunali e Parchi Giochi;
- Teatro comunale "G. Amabile";
- Parrocchia Santa Maria Maggiore;
- Palestra Comunale;
- Palazzetto dello Sport;
- Campo Sportivo;
- Scuole di ogni ordine e grado compresi asilo e micronido;
- Borgo Serrone;

- Località Lago e Vallelunga;
- Santuario Madonna del Monte Carmelo;
- Aree a verde attrezzato sul Monte Carmelo;
- Area giochi e sport di via Sacerdote Giuseppe Carimando;
- Aree sportive di via Sotto Braida;
- Piazzetta Fiordelisi;
- Centro Sociale;
- Ospedale di Sant'Arsenio;
- Casa di Riposo per Anziani;
- Mattatoio comunale;
- Area Ecologica;
- Area Ex prefabbricati;
- Centro Commerciale di via Pozzo;
- Cimitero di Sant'Arsenio.

In tali aree e fino a 300 metri dalle stesse chiunque stazioni od occupi (con veicoli, mezzi o materiali di qualsiasi natura, esponendo mercanzie o sversando rifiuti), anche parzialmente, parchi, giardini, aree ove insistono complessi monumentali, scuole, plessi scolastici, luoghi di cultura o comunque interessati da rilevanti flussi di persone, in violazione alle norme previste dal presente regolamento, od in violazione degli articoli 688 e 726 del c.p., e ponendo in essere condotte che per le modalità con le quali vengono poste in essere, ne impediscono la loro accessibilità e la loro libera generalizzata fruizione, con particolare riguardo a quella dei bambini, è soggetto alle sanzioni previste dalla legge in tema di sicurezza delle città.

## TITOLO V

# ***OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO***

### **ART. 38**

#### **DIVIETO DI OCCUPARE IL SUOLO**

A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è proibita qualunque occupazione degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Per suolo pubblico si intende non solo le strade, le piazze ed in genere gli spazi ed i luoghi di dominio pubblico ma anche luoghi e spazi privati di uso pubblico.

Qualunque occupazione abusiva, salvo quanto previsto da leggi e regolamenti e norme di specie, è punita con la sanzione amministrativa da **€ 25,00 a € 500,00** (p.m.r.€ 50.00)

Chiunque intenda occupare suolo pubblico, dovrà fare domanda al Comune, indicando nella medesima la località e l'estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa.

Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica.

Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'Amministrazione Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione ulteriori e specifiche prescrizioni.

L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e spazi pubblici può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione veicolare. In ogni caso, deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito in sicurezza dei pedoni. Tale autorizzazione deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le prescrizioni del Codice della Strada.

Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

### **ART. 39**

#### **DIVIETI ED OBBLIGHI DERIVANTI DALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO**

Salvo quanto previsto per le singole fattispecie o stabilito nelle specifiche autorizzazioni, ai titolari di permessi di occupazione del suolo, è vietato:

- a) installare pali o punte nel suolo;
- b) rimuovere o danneggiare la pavimentazione stradale;

c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;

d) depositare immondizie, rifiuti, rottami nell'area concessa od tollerarne il deposito.

I titolari di autorizzazioni per l'occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa **da€ 25,00 a € 500,00** (p.m.r. € 50.00).

## **ART. 40 OCCUPAZIONI TEMPORANEE ED ECCEZIONALI**

Fermo restando quanto disposto in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in particolari circostanze di interesse generale, in occasione delle festività patronali o di altro tipo di manifestazione civile e religiosa può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita.

## **ART. 41 OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI**

Chiunque promuova manifestazioni o spettacoli viaggianti per i quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare richiesta di autorizzazione da sottoporre ai competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento dei rifiuti.

L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

Durante lo svolgimento della manifestazione o spettacolo viaggiante autorizzato, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

Tutte le manifestazioni o gli spettacoli viaggianti devono essere attrezzati con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

## **ART. 42**

### **OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ**

Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento deve darne contestuale comunicazione alla Polizia Municipale ed al competente ufficio tecnico comunale.

La comunicazione, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.

L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data a mezzo telefono o e mail anche nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

La violazione dell'obbligo di comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 80,00 a € 500,00** (p.m.r. € 160,00)

## **ART. 43**

### **OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI E DI MANUTENZIONE**

Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico soggetto al pubblico transito con transenne, impalcature, ponteggi, scale, bracci di gru, cumuli di macerie, o altro materiale che possa comunque costituire pericolo o intralcio.

È comunque vietato durante i lavori conficcare nel suolo pubblico pali ed alterare il piano o la pavimentazione stradale, salvo particolari autorizzazioni. È comunque implicito l'obbligo del ripristino.

È vietato depositare e lasciare sul suolo pubblico materiali di scavo, rottami, calcinacci ed ogni altro residuo di demolizione, eccettuati i casi in cui l'Amministrazione comunale, riconosciuta l'assoluta necessità, ne rilasci espressa autorizzazione.

Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa **da € 80,00 a € 500,00** (p.m.r. € 160,00).

Sono fatte salve le disposizioni di cui al Codice della Strada.

Le occupazioni di breve durata, che non costituiscono pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite senza autorizzazione o concessione.

#### **ART. 44**

### **OCCUPAZIONI CON ELEMENTI DI ARREDO**

Agli esercenti un'attività commerciale, artigianale o di altra natura, in locali prospicienti la strada pubblica o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), nella misura e con le modalità consentite dal Codice della strada, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

I singoli cittadini e i condomini possono essere autorizzati a tale tipo di occupazione al fine di migliorare o abbellire lo spazio in cui risiedono.

La richiesta di occupazione, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

La collocazione di elementi di arredo senza la preventiva autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € **25,00 a € 500,00** (p.m.r. € 50.00)

#### **ART. 45**

### **OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE**

Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale e dal regolamento edilizio, sulla pubblicità, sulle pubbliche affissioni e sulle occupazioni degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione (anche veicoli o rimorchi) può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

Non è consentita la collocazione delle strutture a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando da ciò possa derivare conseguenze negative alla gestione del verde pubblico.

Sono vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento diretto verso aree di pubblico transito.

La collocazione abusiva delle strutture a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo (veicoli o rimorchi) o dimensioni su aree o spazi verdi comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € **50.00 a € 500.00** (p.m.r. € 100.00) e la immediata rimozione della struttura.

Senza specifica autorizzazione non è consentita l'occupazione del soprassuolo. Non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili. La violazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.00 a € 500.00 (p.m.r. € 100.00) e la immediata rimozione della struttura.

È vietata la collocazione di cartelli propagandanti la vendita o la locazione di immobili a meno che non siano collocati su muro privato e a non più di dieci metri dal portone o cancello di ingresso del fabbricato in cui si trova l'immobile da vendere o locare. La violazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria unica di € 25,00 per ogni cartello di cui sono obbligati in solido sia il proprietario dell'immobile oggetto della propaganda sia l'eventuale agenzia immobiliare o di intermediazione citata sul cartello, unitamente all'obbligo di immediata rimozione della propaganda.

#### **ART. 46**

### **FESTONI, ADDOBBI, STRISCIONI E LUMINARIE**

Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto il permesso dall'Autorità comunale e oltre i limiti temporali indicati nell'atto autorizzatorio.

Ove occorra la domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per la collocazione di luminarie deve essere accompagnata da una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni che saranno utilizzati alle norme di sicurezza.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

I festoni e luminarie privi d'autorizzazione sono rimossi a spese a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

#### **ART. 47**

### **OCCUPAZIONI PER COMIZI, RACCOLTA DI FIRME E INIZIATIVE SIMILI**

L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme per petizioni proposte di legge di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione stradale.

L'autorizzazione deve essere richiesta almeno 10 giorni prima.

L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può autorizzare richieste presentate successivamente.

In presenza di più domande si valuta la possibilità di coesistenza; solo laddove la stessa non risulti possibile, si procede all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può negare l'autorizzazione all'occupazione.

## **ART. 48**

### **OCCUPAZIONI E ORARIO DI CARICO E SCARICO MERCI**

Il carico e lo scarico di qualsiasi cosa devono essere fatti nei luoghi privati o nei magazzini. Quando ciò non sia possibile, possono essere eseguiti sul suolo pubblico ma in tal caso l'occupazione non deve protrarsi oltre il tempo strettamente necessario.

Durante il carico o lo scarico non deve essere pregiudicata la circolazione per pedoni e veicoli.

Se per effetto dello scarico e del carico siano derivati danni o sia stato insudiciato il suolo pubblico, chi ha interesse agli oggetti caricati o scaricati ha l'obbligo di riparare e pulire immediatamente.

Fermo restando le disposizioni previste dal Codice della Strada e quelle in materia di piano urbano del traffico, è fatto divieto ai veicoli di peso complessivo **fino a 35 quintali** di effettuare il carico e lo scarico merci da e verso gli esercizi commerciali o altra attività al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 7,00 alle ore 10,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

È fatto sempre divieto ai veicoli di peso complessivo **superiore a 35 quintali** di effettuare il carico e lo scarico merci in via Europa.

Salva l'applicazione di norme relative al Codice della Strada, chi viola le predette disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € **50,00** a € **500,00** (p.m.r. € 100.00)

## **ART. 49**

### **OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI**

L'autorizzazione all'occupazione può essere chiesta da chi debba effettuare un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzate nelle operazioni,

L'istanza va presentata alla Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. Accertato che nulla osti e sia stato pagato il tributo dovuto, il Comando di Polizia Municipale restituisce la copia sulla quale ha apposto il visto di autorizzazione. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Fermo restando l'applicazione delle norme del Codice della strada, chi occupa il suolo pubblico in occasione di un trasloco è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **50.00** a € **500.00** ( p.m.r. € 100.00).

**ART. 50**  
**OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**  
**PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE**

I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche i coltivatori diretti possono esercitare l'attività in forma itinerante, senza alcuna autorizzazione relativa all'occupazione di suolo pubblico.

Durante l'esercizio di tale attività:

1. è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
2. è vietato esercitare nelle zone limitrofe all'area mercato in concomitanza con lo svolgimento del mercato settimanale;
3. non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
4. è vietato disturbare con grida e schiamazzi e di fare uso di strumenti sonori, altoparlanti e simili e di importunare il pubblico con insistente offerte di merce o di servizi;
5. a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non salubri, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. È assolutamente vietato sostare nelle vicinanze dei cassonetti dei rifiuti;
6. l'attività non può essere iniziata prima delle ore 08.00 e conclusa dopo le ore 20.00;

È interdetto il commercio itinerante nei viali e nelle strade interne alle aree a verde attrezzato, salvo diversa specifica autorizzazione. In essa è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati prodotti simili, purché il venditore sia in possesso della prescritte autorizzazioni.

Il Comune, con apposito provvedimento, può vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Chi viola le predette disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € **25,00** a € **500,00** (p.m.r. € 50.00)

**ART. 51**  
**OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI**

Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve

preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.

I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.

In ogni caso l'occupazione non può ostacolare la libera circolazione dei pedoni e dei veicoli.

L'occupazione non deve arrecare disagio ai negozi adiacenti né impedirne l'accesso.

Fatto salvo quanto disposto dalle norme in materia, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **€50,00** a **€ 500,00** (p.m.r. € 100.00) e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **ART. 52**

### **OCCUPAZIONE CON TAVOLI E SEDIE**

L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli e sedie può essere autorizzata a favore degli esercenti che ne facciano richiesta.

L'autorizzazione non può contrastare con motivi estetici, viabilità o di incolumità delle persone.

Nel titolo può essere stabilito che l'occupazione di cui sopra non è consentita in determinati orari quando i locali siano chiusi.

È vietato posizionare tavolini e sedie davanti ai negozi adiacenti quando questi non siano chiusi.

Chi viola le presenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 50,00** a **€ 500,00** (p.m.r. € 100.00) e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **ART. 53**

### **OCCUPAZIONE E CAMPEGGIO LIBERO CON ROULOTTES**

È vietato il soggiorno di roulotte ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico, fatto salvo quanto regolamentato ai sensi del Codice della Strada e fatto salve le aree appositamente dedicate.

In tutto il territorio comunale, sulla sede stradale, nelle piazze, nei parcheggi e in altre aree di uso pubblico è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio.

È vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque sulla pubblica via.

La Polizia Municipale è tenuta a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in

modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.

È fatto divieto alle carovane di nomadi di accamparsi o sostare sul suolo pubblico o su quello in vista od aperto al pubblico, ad eccezione dei luoghi a ciò destinati dalla Autorità competente e disciplinate con apposito regolamento.

Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da **€80,00 a € 500,00** (p.m.r. € 160.00) e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio Comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e la rimozione dei veicoli secondo le modalità previste dal Codice della Strada.

#### **ART. 54 DEPOSITI ESTERNI**

È vietato l'accatastamento fuori dai negozi di ogni tipo di contenitore (cassette, cartoni, involucri ed simili).

Fatte salve norme specifiche di settore presso le officine di riparazione e presso qualsiasi punto di deposito, di rigenerazione e di commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici.

È vietato ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti di qualsiasi tipo, salvo casi eccezionali e per breve tempo.  
L'ammasso in casi eccezionali di lunga durata è subordinato alla autorizzazione per occupazione di suolo pubblico;

È vietato l'accatastamento di legname, in modo permanente, presso le private abitazioni prospicienti la pubblica strada.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da **€ 25,00 a € 500,00** (p.m.r. € 50.00) ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

#### **ART. 55 DEPOSITI IN PROPRIETÀ PRIVATA**

Salvo quanto previsto dalle vigenti norme di diritto pubblico, è vietato nelle aree private visibili dallo spazio pubblico il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che possa nuocere al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività .

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da **€ 80,00 ad € 500,00** (p.m.r. € 160.00).

La sanzione è applicata previa diffida a provvedere alla rimozione entro un congruo periodo di tempo stabilito dall'Autorità e comunque non inferiore a giorni cinque.

## **ART. 56**

### **INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI**

È vietata l'installazione di tende solari e simili senza autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico o aree soggette al pubblico passaggio è vietata qualora ostino ragioni di viabilità o di decoro edilizio od ambientale.

Qualora autorizzate tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico.

L'installazione di vetrine o bacheche presso le attività commerciali potrà essere autorizzata di volta in volta tenuto conto della sporgenza dal muro e della zona in cui devono collocarsi..

Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da **€ 80,00 a € 500,00** (p.m.r. € 160.00) e a questa consegue la rimozione della tenda.

## **ART. 57**

### **RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA**

Fermo restando quanto stabilito dalle norme sui rifiuti solidi urbani, la collocazione di contenitori su aree pubbliche per la raccolta di materiali quali indumenti, carte e simili a scopo benefico ed umanitario su aree pubbliche è soggetta all'autorizzazione.

Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

Le violazioni comportano una sanzione amministrativa da **€ 25,00 a € 500,00**(p.m.r. € 50.00).

## **ART. 58**

### **OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA**

Le autorizzazioni per occupazioni suolo di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento sono subordinate al parere

favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

È consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

## **ART. 59 DELIMITAZIONE D'AREA DI SOSTA PRIVATA**

Le aree di sosta dei veicoli private possono, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, essere evidenziate mediante idonea segnaletica stradale in conformità alle vigenti norme in materia e concordata con la Polizia Municipale.

La evidenziazione dell'area senza la comunicazione alla Polizia Municipale comporta l'applicazione sanzione amministrativa da **€ 25,00 a € 500,00** (p.m.r. € 50.00).

# TITOLO VI

## *ANIMALI*

### ART. 60

#### DISPOSIZIONI E DIVIETI GENERALI

1. Il possessore di qualsiasi animale ne ha cura e rispetta le norme dettate per la sua tutela. Gli animali, in rapporto alle loro dimensioni e al grado di aggressività, sono condotti da persone di condizione psicofisica adeguata. Nei luoghi privati gli animali possono essere lasciati liberi qualora vi sia una idonea recinzione che impedisca qualsiasi interferenza con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico passaggio. Il proprietario o detentore deve compiere qualsiasi attività per impedire che l'animale fugga dal luogo di ricovero. È vietato su area pubblica lasciare cani incustoditi o vaganti, gli stessi dovranno essere condotti al guinzaglio o essere muniti di museruola. I cani devono essere registrati all'anagrafe canina della competente ASL mediante apposizione di specifico microchip. Dalla violazione del presente comma consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 50,00 ad € 500,00** (p.m.r. € 100,00). Alla violazione del presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del compimento di una determinata attività.
2. Le colonie feline sono identificate dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dell'apposita normativa che regola la materia, ricordando che, ai sensi di legge, le stesse sono tutelate e, in particolare, i gatti che le compongono non possono essere allontanati dal loro habitat. Il Comune riconosce e favorisce l'attività benemerita dei cittadini che si adoperano per la cura e il sostentamento delle colonie di gatti liberi e ai quali deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. Costoro sono tenuti a mantenere le colonie in buono stato di pulizia e di decoro e collaborare con il Comune, le associazioni animaliste riconosciute ed il Servizio Veterinario ASL nei censimenti e nelle operazioni di sterilizzazione. I cittadini che intendono occuparsi delle colonie feline sul territorio comunale sono tenuti a:
  - comunicare la propria disponibilità a titolo gratuito al comune, che rilascerà idonea autorizzazione;
  - mantenerle in buono stato di decoro e di pulizia.Dalla violazione del presente comma consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 ad € 500,00** (p.m.r. € 50,00).
3. È fatto obbligo a coloro che intendono dare cibo agli animali vaganti di rispettare le seguenti regole:

- il cibo agli animali vaganti, cani o gatti, va somministrato in zone sicure per gli animali, lontano dalle strade di grosso transito veicolare come ad esempio le strade statali, regionali o provinciali;
- il cibo non va lasciato incustodito, va posto in apposite scodelle che vanno rimosse al termine del pasto e comunque non oltre le due ore dalla loro apposizione, lasciando l'area pulita da qualsiasi residuo alimentare;
- è vietato dare cibo agli animali vaganti in prossimità degli esercizi commerciali di generi alimentari, delle attività di ristorazione sia che facciano somministrazione che asporto, dei bar, dei pub, delle pasticcerie, delle Chiese, delle Scuole, dell'Ospedale e dei laboratori medici;
- è vietato dare cibo agli animali vaganti, cani o gatti, all'interno del Cimitero e nelle strade che lo circondano.

Dalla violazione del presente comma consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 ad € 500,00** (p.m.r. € 50,00).

## **ART. 61 MALTRATTAMENTO DI ANIMALI**

È vietato maltrattare gli animali, tenerli all'esterno se non convenientemente riparati, in luoghi isolati o cantinati, chiuderli in contenitori e trasportarli rinchiusi nei cofani degli autoveicoli.

Per la prevenzione del randagismo si applicano le norme di legge previste in materia. È, comunque, vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.

La violazione del presente articolo, salvo l'applicazione delle norme previste dal Codice Penale, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 80,00 ad € 500,00** (p.m.r. € 160,00). Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del compimento di una determinata attività riparatoria.

## **ART. 62 DISTURBO DA ANIMALI**

Il possessore di animali adotta tutti gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività.

È vietato detenere nell'abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare inconvenienti.

L'Amministrazione comunale qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provochi inconvenienti igienici può, su parere dell'Azienda Sanitaria Locale, ordinarne l'allontanamento.

La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 ad € 500,00** (p.m.r. € 50,00).

## **ART. 63**

### **IMBRATTAMENTO CAUSATO DA ANIMALI**

Il proprietario degli animali o chi ne ha la custodia momentanea è responsabile degli imbrattamenti causati dalle deiezioni degli stessi sul luogo pubblico o aperto al pubblico.

È fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei strumenti per l'eventuale raccolta delle deiezioni depositate dagli animali. Tale obbligo è vigente in qualsiasi momento dell'accompagnamento dell'animale. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

Chiunque lascia sul suolo pubblico cibo per animali deve assicurarsi che il sito rimanga pulito.

La violazione di una delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da **€ 25,00 ad € 500,00** (p.m.r.€ 50.00). Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

## TITOLO VII

### *VARIE*

#### **ART. 64**

#### **AMMINISTRATORI DEGLI STABILI**

Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti. La mancanza del cartello indicatore è da imputarsi non allo stabile ma all'amministratore stesso.

Dove manchi o non sia previsto, i proprietari condomini sono tenuti ad affiggere un cartello in cui venga indicata la persona a cui far riferimento per eventuali necessità

La violazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € **25,00** a € **500,00** (p.m.r. € 50.00) e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

#### **ART. 65**

#### **ARTISTI DI STRADA**

Fatte salve le norme statali e regionali in materia le attività degli artisti di strada è consentita a condizione che le attività non rechino intralcio alla circolazione e disturbo alla quiete pubblica.

Per le attività di artista di strada è vietato l'uso di strumenti di amplificazione sonora alimentati a corrente elettrica stabile e/o l'uso di generatori di corrente elettrica a scoppio.

L'eventuale raccolta di denaro deve essere resa facoltativa agli avventori, non sono ammesse pressioni.

L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di "artisti di strada" è richiesta solo qualora l'esercizio di tale attività comporti occupazione di suolo pubblico.

La violazione di una delle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € **25,00** a € **500,00** (p.m.r. € 50.00) e l'obbligo di sospendere le attività.

#### **ART. 66**

#### **MANIFESTAZIONI DI CARNEVALE, HALLOWEEN O SIMILARI**

Non è consentito durante il periodo del Carnevale, di Halloween o similari la vendita o l'uso di bombolette spray di schiuma, il lancio di sostanze imbrattanti contro persone o veicoli, lo spargimento di dette sostanze sulla sede stradale, lo scoppio di petardi, cartucce ed altri artifici di qualsiasi genere che danno luogo a

disagi e possono arrecare danni a cose e offesa o molestia alle persone creando, altresì, turbativa ai festeggiamenti e alle manifestazioni.

La violazione delle disposizione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (p.m.r. € 50.00).

## **ART. 67 ESPOSTI E MEDIAZIONI**

Chiunque desideri presentare segnalazioni o reclami relativi a comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere informato degli esiti può farlo presentando esposto alla Polizia Municipale.

Nei casi di conflitto sociale e degli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile, la Polizia Municipale è tenuta ad esperire tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni del presente regolamento.

## **ART. 68 TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI E ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI**

Durante la esecuzione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) il personale della Polizia Municipale svolge gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.

Il personale della Polizia Municipale, nello svolgimento di questa attività, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di **resistenza attiva** o **passiva** ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.

## TITOLO VIII

### ***DISPOSIZIONI FINALI***

#### **ART. 69** **RINVIO DINAMICO**

Per quanto non previsto espressamente negli articoli che precedono si applicano le disposizioni di legge, anche successive, nella singola materia.

Le disposizioni del presente Regolamento sono modificate per effetto di norme vincolanti statali e regionali intervenute successivamente alla emanazione del presente testo.

Con l'approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana s'intendono abrogate le norme regolamentari disciplinanti le stesse materie e con esso in contrasto.

Il presente regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell' ART.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.